

LINEE GUIDA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI DISABILI

Art. 1 – Oggetto

Il servizio di trasporto degli alunni disabili rientra tra gli interventi di natura socio-assistenziale organizzati dal Comune di Dalmine al fine di assicurare alle persone con disabilità un'effettiva rimozione di ogni impedimento al raggiungimento di un soddisfacente livello di inserimento sociale.

In particolare il Comune di Dalmine eroga, alle persone con disabilità che non risultino in grado di utilizzare i mezzi pubblici, il servizio di trasporto scolastico compatibilmente con le proprie risorse e con le modalità previste dal presente documento.

Art. 2 – Normativa di riferimento

Punto di riferimento in materia di trasporto scolastico agli alunni disabili è la Legge 104/1992 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione e i diritti dei portatori di handicap" che ha ripreso e sviluppato quanto già disposto dall'articolo 28 della legge n.118/1971¹ e che prevede, nell'ambito del diritto delle persone con disabilità di frequentare la scuola dell'obbligo e i corsi di formazione professionale finanziati dallo Stato, il trasporto gratuito dalla propria abitazione alla sede della scuola e viceversa.

L'articolo 8 della legge 328/2000, nell'ambito delle misure di inserimento e di integrazione sociale delle persone disabili, sancisce l'effettività del diritto allo studio e il diritto di avvalersi di trasporti specifici. L'articolo 26 della stessa legge prevede inoltre che "i Comuni assicurano, nell'ambito delle proprie ordinarie risorse di bilancio, modalità di trasporto individuali per le persone handicappate non in grado di servirsi dei mezzi pubblici".

Il D.lgs. n. 112/19982, all'articolo 139, nel conferire alle Regioni e agli enti locali le funzioni ed i compiti amministrativi dello Stato, ha attribuito alle Province, in relazione all'istruzione secondaria superiore e ai Comuni, in relazione agli altri ordini inferiori di scuola, i compiti e le funzioni concernenti i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli

¹ Legge 30 marzo 1971, n. 118 "Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili."

² Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"

alunni con handicap o in situazione di svantaggio tra i quali si ricomprende sia l'organizzazione del trasporto che l'assistenza ad personam.

La Regione Lombardia è subentrata alla competenza provinciale a seguito della Legge Regionale 26 maggio 2017 n.15 di modifica della Legge Regionale 06 agosto 2007 n. 19 (Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia).

Con DGR n. 312 del 15 maggio 2023, Regione Lombardia ha approvato le linee guida per lo svolgimento dei servizi a supporto dell'inclusione scolastica degli alunni con disabilità frequentanti le scuole secondarie di secondo grado, in attuazione degli articoli 5 e 6 della L.R. n. 19/2007.

Le suddette linee guida regionali prevedono l'erogazione del servizio di trasporto attraverso la sua attuazione da parte del Comune di residenza.

Qualora il Comune sia impossibilitato a svolgere tale servizio, le linee guida regionali prevedono l'erogazione del "contributo ordinario" e di un "contributo straordinario" direttamente alla famiglia, con possibilità di un "ulteriore contributo straordinario", compatibilmente con le risorse a disposizione.

Il rimborso previsto da Regione è poi stabilito nelle linee guida con importi fissi in base ai km di distanza casa-scuola e alle settimane effettive di frequenza dell'alunno.

Art. 3 – Destinatari del servizio

Il servizio di trasporto alunni disabili è destinato ai cittadini dalminesi che frequentano un istituto scolastico o di formazione, in possesso di certificazione di disabilità e di diagnosi funzionale e/o profilo di funzionamento redatti dall'Ente Certificatore, pubblico o privato accreditato, nei quali sia esplicitata la necessità di trasporto (Verbale del collegio di accertamento per l'individuazione dell'alunno disabile, ai sensi del D.P.C.M. n. 185/2006, della DGR n. 3449/2006, integrata dalla DGR n. 2185/2011).

L'accertamento dello stato di studente con disabilità, la valutazione diagnostico-funzionale, nonché tutte le procedure per l'accompagnamento dello studente disabile ai fini dell'inclusione scolastica è effettuato con le modalità di cui agli articoli 5 e 6 del D. Lgs. n. 66/2017, come modificato dal D.Lgs. 96/2019.

Art. 4 – Attivazione ed erogazione del servizio

1. Per alunni che frequentano istituti scolastici della scuola primaria e secondaria di primo grado

Come descritto nell'articolo 2 del presente regolamento al Comune è attribuita la titolarità per gli interventi di supporto organizzativo al servizio di istruzione dalla scuola primaria fino alla scuola secondaria di primo grado.

1.a. Attivazione del servizio trasporto scolastico sul territorio di Dalmine

Il genitore o il rappresentante del minore presentano formale richiesta di attivazione del servizio al Comune di Dalmine, allegando necessaria documentazione sanitaria (come riportato nell'articolo 3) e informativa sulla privacy ed autorizzazione al trattamento dei dati personali dello studente ai sensi del D. Lgs. 196/2003.

Per quanto riguarda la frequenza di istituti scolastici presenti sul territorio del Comune di Dalmine, verrà attivato gratuitamente il servizio di trasporto comunale, tramite convenzioni con i soggetti incaricati del servizio.

1.b. Attivazione del servizio trasporto scolastico per gli alunni frequentanti le Scuole potenziate di Verdellino e di Curno

Per gli alunni frequentanti la Scuola Potenziata di Curno e la Scuola Potenziata di Verdellino, il trasporto rientra nella Convenzione in essere con i rispettivi Istituti Comprensivi e quindi viene garantito direttamente dal Comune, attraverso gli accordi in essere con i soggetti incaricati del servizio di trasporto scolastico per gli alunni con disabilità.

1.c. Erogazione di un contributo economico alla famiglia per le spese sostenute per il trasporto in scuole fuori dal territorio di Dalmine

Per gli alunni frequentanti un istituto scolastico situato al di fuori dal territorio di Dalmine, il Comune eroga un contributo per le spese di trasporto sostenute dalla famiglia, al cui interno ci sia un minore con disabilità fisica, intellettiva e sensoriale:

- ✓ residente a Dalmine;
- ✓ frequentante una scuola primaria o una scuola secondaria di I grado fuori dal territorio di Dalmine, in quanto le scuole di Dalmine non rispondevano a determinate esigenze (es. frequenza scolastica con tempo pieno essendo entrambi i genitori occupati al lavoro, vicinanza al luogo di lavoro di un genitore, vicinanza ad un familiare che garantisce l'assistenza al minore disabile, continuità didattica al termine della frequenza in una scuola potenziata, ecc.);
- ✓ privo di autonomia per raggiungere la sede scolastica;
- ✓ in possesso di certificazione di disabilità e di diagnosi funzionale e/o profilo di funzionamento redatti dall'Ente Certificatore, pubblico o privato accreditato, nei quali sia esplicitata la necessità di trasporto (Verbale del collegio di accertamento per l'individuazione dell'alunno disabile, ai sensi del D.P.C.M. n. 185/2006, della DGR n. 3449/2006, integrata dalla DGR n. 2185/2011);
- ✓ che non può essere direttamente trasportato dai soggetti in convenzione con il Comune di Dalmine per il servizio di trasporto scolastico, ad esempio per raggiunta capacità massima di ricettività (il presente requisito viene verificato dal Servizio Sociale).

L'assenza di uno solo dei seguenti requisiti non consente l'accesso al contributo.

Il contributo è così determinato:

€ 0,75 x Km di distanza casa-scuola x 2 viaggi x gg di frequenza settimanale x settimane di frequenza.

E' comunque previsto un massimale pari alla quota pro-capite stabilita dal Fondo di solidarietà comunale per il trasporto scolastico alunni con disabilità, che per l'anno 2023 è di € 3.478,74 e comunque fino ad esaurimento delle risorse economiche messe a disposizione dal citato Fondo.

E' escluso dal contributo l'utilizzo di mezzi ordinari di trasporto pubblico regionale o locale di cui alla L.R. 4 aprile 2012, n. 6 "Disciplina del settore dei trasporti".

La famiglia può decidere di effettuare il trasporto direttamente oppure di incaricare terzi a suo insindacabile giudizio e responsabilità.

Il suddetto contributo può essere esteso, su richiesta del Servizio Sociale, anche per alunni frequentanti le scuole di Dalmine, qualora i soggetti in convenzione con il Comune di Dalmine per il servizio di trasporto scolastico abbiano raggiunto la capacità massima di ricettività.

Per l'erogazione del contributo verrà aperto un Avviso pubblico che, tenuto di quanto sopra definito, specificherà:

- Requisiti di accesso
- Modalità e tempi di presentazione della domanda
- Definizione della graduatoria
- Determinazione ed erogazione del contributo

In caso di domande di contributi eccedenti le risorse a disposizione verrà formulata graduatoria in base alla distanza chilometrica, attribuendo priorità a chi è più distante. A parità di distanza si seguirà l'ordine di ricezione della domanda.

2. Per la scuola secondaria di secondo grado

Si prosegue con la modalità adottata da Regione Lombardia (ultima DGR n. 312/2023) attraverso l'adozione delle linee guida regionali per lo svolgimento dei servizi a supporto dell'inclusione scolastica degli alunni con disabilità, in attuazione degli articoli 5 e 6 della L.R. n. 19/2007.

Il Comune raccoglie le istanze, provvede all'erogazione del servizio o del rimborso economico e presenta per ogni anno scolastico domanda di finanziamento a Regione Lombardia.

Articolo 5 – Capacità ricettiva del servizio di trasporto comunale

Il servizio di trasporto scolastico per alunni disabili, garantito tramite convenzioni con i soggetti incaricati del servizio, viene assicurato compatibilmente alla capacità ricettiva dei

soggetti incaricati e alle risorse stanziare a bilancio, dando priorità agli ordini scolastici di competenza comunale (primaria e scuola secondaria di primo grado).

In caso di raggiungimento della massima capacità ricettiva e di assenza di altri soggetti a cui affidare il servizio, è possibile procedere all'erogazione di contributi economici direttamente alla famiglia, secondo le modalità previste all'art. 4 punto 1.c per la scuola primaria e la scuola secondaria di I grado, in base alle linee guida regionali per la scuola secondaria di II grado.

Articolo 6 – Obblighi delle famiglie degli alunni che usufruiscono del servizio di trasporto scolastico

Le famiglie sono chiamate ad essere puntuali, nei limiti di una dovuta tolleranza, nell'essere pronti all'orario concordato per il trasporto sia all'andata che al ritorno.

È richiesta inoltre la collaborazione delle famiglie con il personale del trasporto nella salita e nella discesa del proprio familiare con disabilità dall'automezzo.

È compito della famiglia segnalare tempestivamente eventuali assenze dell'alunno che usufruisce del trasporto scolastico.

Eventuali richieste di cambio orario presentate nel corso dell'anno scolastico potranno essere soddisfatte solo se sostenibili sul piano organizzativo, altrimenti la famiglia dovrà provvedere in autonomia al trasporto nell'orario non preventivamente concordato con il Servizio Sociale.

Dalmine, li 8 agosto 2023